

Nel presente provvedimento, oltre a riconfermare implicitamente la competenza del T.M. per la regolamentazione dell'affidamento dei figli naturali e per la determinazione del loro mantenimento, si dà atto dell'audizione del minore tredicenne e si motiva in ordine al mancato recepimento della sua volontà di tornare a vivere con la madre, piuttosto che rimanere con il padre.

=====



Tribunale per i Minorenni di Trento

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona di :

Dr Luciano Spina	Presidente
Dr Giuseppe Pietrapiana	Giudice rel.
Sig.ra Anna Ianes	Giudice on.
Dott. F. Bortoli	Giudice on.

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 239/05 P., nell'interesse del minore T. F. e T. M., n. il 25.2.88 e il 29.1.93;

- letto il ricorso presentato dal P.M. sede in data 27.12.2005, con cui si chiedeva al Tribunale di procedere ai fini dell'affidamento dei minori al padre;

- rilevato che il T.M. non è più competente per il figlio maggiorenne F., per il quale non vi è pertanto luogo a provvedere;

- sentiti i genitori ed i figli alle udienze davanti al Giudice Delegato; letta la documentazione allegata dalle parti; rilevato che non è stato possibile raggiungere un accordo tra i genitori sull'affido dei figli;

- rilevato che il minore M. risulta formalmente affidato alla madre, residente in Austria, ma da circa tre anni vive con il padre in Italia, ove frequenta la scuola media; che il minore nei precedenti periodi di affidamento alla madre non aveva nemmeno frequentato con sufficiente regolarità la scuola elementare; che è pur vero che M., dopo avere con chiarezza dichiarato all'udienza del 16.3.2006 di volere rimanere presso il padre almeno fino alla fine della scuola media, ha diversamente sostenuto all'udienza del 22.3.2006 di volere fare rientro presso la madre già alla fine del presente anno scolastico: tuttavia, stante il disaccordo dei genitori (che si ripercuote in un certo disorientamento del figlio, da loro facilmente condizionabile),

appare soluzione più equilibrata quella di confermare l'attuale collocamento presso il padre fino a termine delle scuole medie e quindi fino al giugno 2007;

- ritenuto, quanto alla regolamentazione del diritto di visita della madre, che appare nell'interesse del minore continuare con l'attuale regolamentazione di fatto, ossia con visita alla madre a fine settimana alterni dal sabato alla domenica sera (con impegno del padre ad accompagnarlo in Austria), oltre a congrui periodi durante le vacanze scolastiche;

- ritenuto inoltre che –trovando applicazione la nuova disciplina sull'affido condiviso (entrata in vigore il 16.3.2006), applicabile anche ai figli di genitori non coniugati ai sensi dell'art. 4 co. 2 della legge n. 54/06 – debba disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, fermo il collocamento abituale presso il padre e presso la madre nei fine settimana alterni come sopra specificato: ciò in quanto non sussistono comprovati motivi per cui l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (art. 4 co. 1 della legge cit.);

- preso atto infine che non sono state avanzate richieste economiche, e che quindi si applicherà il principio di legge che "ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito";

P.Q.M.

visti gli artt. 155 e 317 bis c.c. e 741 cpc;
rigettata allo stato ogni diversa istanza, pronunciando in via definitiva;

DISPONE

l'affidamento condiviso del figlio minore M. ad entrambi i genitori, fermo il collocamento abituale presso il padre e nei fine settimana alterni presso la madre come sopra specificato: ciò fino al termine delle scuole medie e quindi fino al giugno 2007.

Dichiara il presente decreto immediatamente efficace ai sensi dell'art. 741 ult. comma C.P.C.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti (comunicazione al P.M., notifica ai genitori).

Così deciso in Trento il 23/5/2006

Il Giudice est.
(Dott. G. Pietrapiana)

Il Presidente
(Dott. L. Spina)

